

## CAPITOLO I

### COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

#### Art. 01: COSTITUZIONE E SCOPI

1. Il Gruppo Ufficiali Gara è un organo della F.I.N. di carattere tecnico Centrale, con articolazioni periferiche e con autonomia funzionale per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.
2. Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli Ufficiali Gara della F.I.N. e di provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione dei Regolamenti tecnici e delle relative norme federali

#### Art. 02: SEDE

1. La sede centrale del G.U.G. è presso la F.I.N. Centrale.
2. Le sedi periferiche del G.U.G. sono presso gli Organi periferici della F.I.N.

## CAPITOLO II

### ORGANI DEL G.U.G. E LORO ATTRIBUZIONE

#### Art. 03: ORGANI DEL G.U.G.

1. Gli Organi del G.U.G. sono:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato Centrale;
  - c) il Segretario del Comitato Centrale;
  - d) i Presidenti Regionali;
  - e) i Dirigenti Provinciali.

#### Art. 04: REQUISITI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DEL G.U.G.

1. I Componenti gli Organi del G.U.G. dovranno essere scelti tra gli Ufficiali di Gara regolarmente inquadrati e fra coloro che, muniti dei requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, diano, per l'Attività svolta, le più ampie garanzie di probità.

## Regolamento Nuovo Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.

### Art. 05: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del G.U.G. viene nominato , su proposta del Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale entro 15 giorni dal suo insediamento.
2. Dura in carica per il quadriennio olimpico e decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.
3. Presiede il Comitato Centrale e dirige l'attività del G.U.G.
4. In caso di sua temporanea assenza o di impedimento è surrogato dal Consigliere anziano.

### Art. 06: IL COMITATO CENTRALE

1. Il Comitato Centrale è composto da 4 Consiglieri nominati su proposta del Presidente del G.U.G. dal Consiglio Federale entro 15 giorni dalla nomina del Presidente del G.U.G. in modo da assicurare comunque una rappresentatività di tutti i settori (Nuoto-Tuffi-Pallanuoto-Nuoto Sincronizzato-Nuoto per Salvamento), anche previa consultazione di Ufficiali di Gara rappresentativi delle specifiche competenze tecniche. I 4 Consiglieri si interesseranno del Nuoto ( Nuoto propriamente detto, Nuoto per Salvamento, Nuoto di Fondo ), della Pallanuoto, delle Specialità di voto ( Sincronizzato e Tuffi ) e degli Affari Generali e dell' Area di Formazione.
2. I Consiglieri devono avere i requisiti di cui all' art. 4 e durano in carica per il quadriennio olimpico. Ove nel corso del quadriennio uno o più Consiglieri venissero a cessare definitivamente dalla carica per dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti la nomina del sostituto o dei sostituti sarà effettuata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G., entro il termine di 30 giorni dalla cessazione.
3. I Consiglieri decadono nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.
4. La manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale nei confronti del Presidente del G.U.G. comporta la decadenza dell' intero Comitato Centrale.

### Art. 07: IL SEGRETARIO

Il Segretario del Comitato Centrale è nominato dal Presidente della Federazione . Egli partecipa a tutte le riunioni del Comitato Centrale e ne redige i verbali, senza diritto di voto salvo che ne faccia già parte come Consigliere. In caso di sua assenza, le funzioni di Segretario vengono svolte da un Consigliere incaricato dal Presidente del G.U.G.

### Art. 08: ATTRIBUZIONI DEL COMITATO CENTRALE

- 1) Le attribuzioni del Comitato Centrale del G.U.G. sono:
  - a) predisporre i programmi riflettenti l'Organizzazione del Gruppo Ufficiali

## Regolamento Nuovo Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.

Gara e l'inquadramento degli Ufficiali di Gara;

- b) sovrintendere allo svolgimento dei corsi per aspiranti e dei corsi di perfezionamento tecnico;
- c) delegare uno o più Consiglieri alla designazione degli Ufficiali di Gara;
- d) proporre al Consiglio Federale la nomina degli Ufficiali di Gara designatori per i Campionati Nazionali del Settore Pallanuoto;
- e) segnalare al Consiglio Federale della F.I.N. gli Ufficiali di Gara per l'attività internazionale;
- f) sovrintendere all'attività dei Presidenti Regionali;
- g) adottare tutte le iniziative necessarie per l'assolvimento e la regolamentazione dei compiti devoluti al G. U.G.;
- h) presentare al Consiglio Federale proposte relative ai Regolamenti tecnici;
- i) presentare al Consiglio Federale proposte di modifica al presente regolamento ed ai regolamenti tecnici.

### Art. 09: IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale:

1. Viene nominato dal Consiglio Federale, tra coloro i quali abbiano i requisiti di cui all'art. 4, su proposta del Presidente del G.U.G. sentito il parere del Comitato Regionale.
2. Dura in carica per il quadriennio olimpico e decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale sentito il parere del Presidente del G.U.G.
3. Può avvalersi della collaborazione di uno o più assistenti in relazione all'attività da svolgersi.
4. Ha le seguenti attribuzioni:
  - a) dirige l'attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito della Regione;
  - b) tiene aggiornati gli elenchi degli Ufficiali di Gara della Regione e ne segue l'attività fornendo al Comitato Centrale gli elementi di giudizio sulla loro preparazione tecnica e sulla loro attività;
  - c) provvede secondo le indicazioni del Comitato Centrale allo svolgimento dei corsi per aspiranti Ufficiali di Gara;
  - d) indice periodiche riunioni degli Ufficiali di Gara della Regione, una delle quali al termine della stagione agonistica, ai fini dell'aggiornamento tecnico ed organizzativo degli stessi;
  - e) designa gli Ufficiali di Gara per l'attività regionale ed eventualmente, su richiesta del Comitato Centrale, per le manifestazioni nazionali;
  - f) svolge i compiti assegnatigli dal Comitato Centrale;
  - g) sovrintende all'attività dei Delegati Provinciali.
5. Può nominare uno o più fiduciari per il compimento di determinate attività nell'ambito regionale.

Art. 10: I DIRIGENTI PROVINCIALI

I Dirigenti Provinciali sono nominati dal Comitato Regionale su proposta del Presidente Regionale G.U.G., con ratifica da parte del Consiglio Federale. Hanno le seguenti attribuzioni :

- a) coordinano le attività degli Ufficiali di Gara nell'ambito della Provincia;
- b) svolgono i compiti loro assegnati dal Presidente Regionale del G. U.G.;
- c) provvedono secondo le indicazioni del Presidente Regionale del G.U.G. allo svolgimento dei corsi per Aspiranti Ufficiali di Gara;
- d) forniscono al Presidente Regionale G.U.G. gli elementi di giudizio sulla preparazione tecnica e sull'attività degli Ufficiali di Gara della Provincia;
- e) designano, di concerto con il Presidente Regionale G.U.G., gli Ufficiali di Gara per l'attività Provinciale.

CAPITOLO III

CATEGORIA E RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 11 - SUDDIVISIONE IN CATEGORIA

1. Gli Ufficiali di Gara si suddividono in quattro categorie:
  - a) Aspiranti Ufficiali di Gara
  - b) Ufficiali di Gara Effettivi
  - c) Ufficiali di Gara Effettivi Benemeriti
  - d) Ufficiali di Gara Aggregati

Art. 12 - ASPIRANTI UFFICIALI DI GARA

1. Per ottenere tale qualifica è necessario frequentare un corso indetto dagli organi periferici del G.U.G. e aver superato con esito favorevole gli esami relativi.

2. I requisiti richiesti ai candidati sono:

- a) cittadinanza italiana;
- b) titolo di studio non inferiore alla licenza media inferiore;
- c) aver compiuto il 16° anno di età e non oltre passato il 45°;
- d) avere la necessaria idoneità fisica, documentata da certificazione medica.

Art. 13 - UFFICIALI DI GARA EFFETTIVI

1. Al termine della stagione sportiva gli “Aspiranti” che abbiano dimostrato di possedere tutte le capacità tecniche ed organizzative indispensabili per un Ufficiale di Gara dovranno sostenere un esame di 2° livello per acquisire la qualifica di Ufficiale di Gara Effettivo.
2. Gli “Aspiranti” che non ottengono la qualifica di “Effettivo” cessano di far parte dei quadri del G. U.G.
3. Il passaggio ad “Effettivo” può essere ritardato per motivi di assolvimento del servizio di leva, o da altri motivi eccezionali da esaminare e autorizzare caso per caso dal Comitato Centrale.
4. Gli “Aspiranti” minorenni che abbiano conseguito la qualifica di Ufficiale di Gara “Effettivo” possono svolgere le funzioni al raggiungimento della maggiore età.

Art. 14 - UFFICIALI DI GARA AGGREGATI

Gli iscritti che partecipano ai corsi di Istruttore di I livello S.I.T. di Assistente Bagnante e ne abbiano fatto specifica domanda, dopo aver superato il relativo esame, ottengono la qualifica di “Aggregati”. Gli Aggregati potranno essere impiegati in giurie di Nuoto, Pallanuoto e Salvamento ed eventualmente in manifestazioni di Tuffi e Sincronizzato nell’ambito della propria Provincia, avranno apposita tessera federale di “Aggregato Ufficiale di Gara” senza pagamento di quota associativa e con l’uso di una maglietta bianca.

Art. 15 - UFFICIALI DI GARA BENEMERITI

Gli Ufficiali di Gara che abbiano svolto per almeno 20 anni una attività continuativa ed esemplare nella categoria degli Effettivi, dimostrando qualità tecniche e morali ineccepibili, potranno essere iscritti, a giudizio insindacabile del Comitato Centrale, nella categoria degli Ufficiali di Gara “Benemeriti”.

Art. 16 - RUOLI SPECIALI

1. Gli Ufficiali di Gara in possesso di particolari doti, e con lunga e conclamata esperienza possono essere assegnati a speciali ruoli organizzativi, tecnici, didattici ed amministrativi.
2. L’istituzione ed il funzionamento dei ruoli sono di competenza del Comitato Centrale.

Art. 17 - RUOLO GIUDICI ARBITRI

Ai Giudici Arbitri compete la direzione tecnico-disciplinare delle manifestazioni

## Regolamento Nuovo Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.

agonistiche, indette o riconosciute dalla F.I.N. di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento, nonché quelle di pallanuoto relative a concentramenti e tornei.

2. Essi costituiscono un apposito “Ruolo” disciplinato come segue:

il Comitato Centrale costituisce, per ciascuna delle 5 specialità, con revisione a fine stagione per le opportune conferme o varianti, i relativi ruoli nominativi dei Giudici Arbitri suddivisi - quando necessario - in fasce da utilizzarsi per le designazioni ai diversi livelli di impegno, in campo nazionale e/o regionale.

Alla costituzione delle fasce regionali concorrono i rispettivi G.U.G. Regionali mediante la presentazione del curriculum personale accompagnato dalle valutazioni regionali;

il ruolo ed i singoli nominativi, vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio Federale;

i nominativi delle fasce regionali devono essere notificati dal Comitato Centrale del G.U.G. ai rispettivi Comitati Regionali della F.I.N.;

d) i Giudici Arbitri in ruolo vengono designati come segue:

- dal G.U.G. Centrale per le manifestazioni agonistiche di livello nazionale o interregionale;

- dal G.U.G. Centrale, o per sua delega dal G.U.G. Regionale competente per territorio, per le manifestazioni agonistiche di livello regionale o minore.

### Art. 18 - RUOLO ARBITRI DI PALLANUOTO

Gli arbitri cui viene affidata la direzione delle partite di pallanuoto, indette o approvate dalla F.I.N., costituiscono un apposito “Ruolo” disciplinato come segue:

il Comitato Centrale approva le proposte formulate dal Settore Pallanuoto del G.U.G., con revisione a fine stagione per opportune conferme o varianti sulla base delle valutazioni desunte dai propri Organi di controllo nel corso della stagione agonistica da elenchi nominativi degli Arbitri suddivisi, per i diversi livelli di impegno in campo nazionale o regionale; la costituzione degli elenchi regionali compete ai rispettivi G.U.G. Regionali;

i nominativi degli elenchi regionali debbono essere notificati al Comitato Centrale del G.U.G.;

il ruolo ed i singoli nominativi vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio Federale.

### Art. 19 - RUOLO GIUDICI INTERNAZIONALI

E’ costituito un apposito ruolo nel quale vengono inseriti i nominativi degli Ufficiali di Gara per le manifestazioni agonistiche internazionali, nei limiti delle norme della F.I.N.A., della L.E.N. della CO.ME.N. e della Federazione Internazionale Salvamento.

Il Comitato Centrale del GUG propone i nominativi al Consiglio Federale per la

## Regolamento Nuovo Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.

successiva designazione alla F.I.N.A., alla L.E.N., alla CO.ME.N., alla F.I.S. per la relativa approvazione. Il ruolo è soggetto a revisione annuale.

### Art. 20 - VISITE MEDICHE PERIODICHE - LIMITI DI ETÀ

Gli Ufficiali di Gara nei quadri, devono sottoporsi alle visite mediche obbligatorie disposte dal Consiglio Federale in armonia con le direttive F.I.N.A. Per tutti i ruoli, compresi quelli nominativi di specialità stabiliti con gli art. 17 (Giudici Arbitri), art. 18 (Arbitri di Pallanuoto), art. 19 (Giudici Internazionali) e art. 20 sono fissati dal Comitato Centrale del G.U.G. i limiti di età che ne consentono l'iscrizione e la permanenza nei ruoli stessi. Tali limiti devono essere approvati dal Consiglio Federale.

### Art. 21 - COMMISSIONI CONSULTIVE

Costituite con strutture al di fuori del Comitato Centrale, possono essere istituite delle Commissioni Consultive.

A comporre ogni Commissione Consultiva vengono chiamati dal Comitato Centrale elementi di particolare e provata esperienza in settori specifici. Le Commissioni Consultive vengono attivate dal Comitato Centrale.

### Art. 22 - DESIGNAZIONI

Le designazioni degli Ufficiali di Gara per l'attività nazionale, sono effettuate dal Presidente o da uno o più Consiglieri appositamente delegati dal Comitato Centrale.

Le designazioni degli Ufficiali di Gara per i Campionati Nazionali del settore Pallanuoto sono effettuate da Ufficiali di Gara nominati annualmente dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Centrale previa consultazione di Ufficiali di Gara rappresentativi della specifica competenza tecnica.

Le designazioni per i Campionati Interregionali possono essere delegate dal Comitato Centrale al Presidente Regionale competente per territorio principale.

Le designazioni per i Campionati Regionali o minori, sono effettuate dal Presidente Regionale competente per territorio.

In casi eccezionali, il Consiglio Federale può disporre l'adozione di altri sistemi di designazione.

### Art. 23 - RUOLO D'ONORE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara "Benemeriti" che cessano dalla loro funzione attiva, possono essere iscritti, a giudizio insindacabile del Comitato Centrale, nello speciale "Ruolo d'Onore" degli Ufficiali di Gara e ricevono un particolare distintivo di riconoscimento e un diploma.

## Regolamento Nuovo Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.

### Art. 24 - BENEMERENZE

Sono previsti riconoscimenti per Benemerenze:

- Nazionali
- Regionali
- Per attività trentennale e cinquantennale
- Per speciali meriti direttivi.

Il Comitato Centrale stabilisce, all'inizio di ogni quadriennio olimpico, i criteri di scelta per i suddetti riconoscimenti.

### ART. 25 - RUOLO DEGLI UFFICIALI DI GARA FUORI QUADRO

Gli Ufficiali di Gara sono temporaneamente posti fuori dai quadri operanti dal Comitato Centrale del G.U.G. in caso di:

inidoneità fisica,  
incompatibilità,  
servizio militare,  
su richiesta dell'interessato,  
per inattività.

Gli Aspiranti in adempimento del servizio militare saranno posti in aspettativa e dovranno prolungare il periodo di aspirantato.

La permanenza nel ruolo fuori quadro non può eccedere la durata di 24 mesi.

La riammissione di Ufficiali di Gara nei quadri degli ufficiali operanti è deliberata dal Comitato Centrale, subordinandola all'eventuale richiesta di partecipazione ad un corso di aggiornamento tecnico.

### Art. 26 - REVISIONE DEI RUOLI

Al termine di ogni anno è eseguita, a cura del G.U.G. Regionale con ratifica del Comitato Centrale, la revisione dei ruoli degli Ufficiali di Gara.

Il Presidente Regionale del G.U.G. può proporre al Comitato Centrale l'esclusione dai ruoli operativi di quegli Ufficiali di Gara che, senza valida giustificazione, non abbiano prestato nell'anno servizi.

### Art. 27 - INCOMPATIBILITA'

Ai sensi dell'art. 21 comma 5 dello Statuto, la qualifica degli Ufficiali di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica federale che non sia meramente consultiva e con quella di dirigente della società o Ente affiliato; per tali incompatibilità non è ammessa deroga da parte del Consiglio Federale.

Ai sensi dell'art. 11/3 del R.O. gli Ufficiali di Gara non possono essere tesserati come atleti.

Ai sensi dell'art. 19/1 del R.O. l'inquadramento nel SIT è incompatibile con la

## Regolamento Nuovo Gruppo Ufficiali Gara della F.I.N.

qualifica di Ufficiale di Gara con la eccezione delle qualifiche di Istruttore e di Istruttore Coordinatore. L'inquadramento nella Sezione Salvamento è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara per coloro i quali abbiano l'attestato di abilità al brevetto di Maestro di Salvamento o brevetto sportivo di abilità di qualsiasi grado.

### Art. 28 - IMPEGNO D'ONORE

All'atto della nomina e per tutto il periodo della loro permanenza nei quadri, gli Ufficiali di Gara si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente i compiti loro affidati, uniformandosi alle norme federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo e tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle loro funzioni.

L'Ufficiale di Gara si impegna ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta venga designato in servizio nonchè a tutti i raduni tecnici indetti dagli organi del G.U.G.

### Art. 29 - DIVISA

Gli Ufficiali di Gara debbono indossare, per tutto il tempo del loro servizio sul campo di gara, la prescritta divisa.